

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE FERIALE

Il Giudice Designato Dott. Antonio Mungo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei procedimenti speciali riuniti nn. 24521/2004 e 24688/2004 R.G., aventi entrambi ad oggetto: *ricorso ex art. 700 c.p.c.*, riservati in decisione all'udienza del 28 agosto 2004, e vertenti

TRA (n. 24521/2004 R.G.)

Fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli – SSCN S.p.A., in persona del Curatore Prof. Avv. Nicola Rascio, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Alfredo Contieri e dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò, in virtù di procura a margine del ricorso, all'uopo autorizzato dal Giudice Delegato, Dott. Enrico Caria, in virtù di provvedimento reso in data 3 agosto 2004, giusto provvedimento in atti allegato, elettivamente dom.to presso lo studio Fimmanò & Associati in Napoli, Centro Direzionale Isola E 2, Palazzo Futura, scala B, come da mandato a margine del ricorso del 5 agosto 2004.

RICORRENTE

E

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Giovanni Petrucci, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Ranieri e Alberto Angeletti, ed elettivamente domiciliato in Napoli, Via S. Teresa al Museo n.8, presso l'Avv.to Lucio Giacomardo, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25 agosto 2004.

RESISTENTE

NONCHE'

Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n.14, in persona del suo Presidente e legale rapp.te Dr. Franco Carraro, rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno del Foro di Roma, e dal Prof.



Avv. Astolfo di Amato, presso il cui studio in Napoli, Via dei Mille n.40. è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo.

RESISTENTE**NONCHE'**

Lega Nazionale Professionisti - Serie A e B, in persona del legale rapp.te pro tempore con sede in Milano via Rosellini n. 4

RESISTENTE - NON COSTITUITA**NONCHE'**

Napoli Sportiva S.p.A., con sede in Napoli, Piazza dei Martiri n.58, in persona del suo Amministratore Unico Prof. Salvatore Sarcone, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Abbamonte, Giovanni Bruno, Tiziana Rodà e Prof. Vincenzo Cesaro, in virtù di procura a margine della memoria di costituzione depositata il 19 agosto 2004 ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Prof Vincenzo Cesaro sito in Napoli, Via Riviera di Chiaia n.105.

RESISTENTE - RICORRENTE IN RICONVENZIONALE**NONCHE'**

Italstage Company S.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore Pasquale Aumenta, con sede in Napoli, Via D. De Roberto n.44, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Raffaele Locantore, con studio in Napoli, Via Miguel de Cervantes Saavedra n.64, in virtù di mandato a margine della comparsa di intervento depositata il 18 agosto 2004.

INTERVENTRICE**NONCHE'**

Azzurra Calcio Napoli S.p.A., con sede in Napoli, al Viale Gramsci n.11, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te Sig. Luiz de Menezes Vinicius, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Domenico di Martino, Ferruccio di Martino, Roberto di Martino ed Andrea Napolitano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a

marginale della comparsa di intervento, elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Pasquale a Chiaia n.79 e Via Melisurgo n.4

INTERVENTRICE**NONCHE'**

Intesa dei Consumatori, in persona dei rapp.ti pro-tempore Avv.ti Carlo Rienzi e Dott. Elio Lannutti, alla quale aderiscono l'ADOC, l'ADUSBEF, il CODACONS e la FEDERCON-SUMATORI, rapp.ta e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25 agosto 2004, dall'Avv.to Prof. Carlo Rienzi e dall'Avv.to Giuseppe Ursini, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n.34.

INTERVENTRICE**NONCHE'**

Adusbef - Associazione Difesa Utenti Servizi bancari, Finanziari, Postali - in persona del legale rapp.te *pro-tempore* Dott. Elio Lannutti, con sede in Roma, alla Via Farini n.62, rapp.ta e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25 agosto 2004, dall'Avv.to Prof. Carlo Rienzi e dall'Avv.to Giuseppe Ursini, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n.34.

INTERVENTRICE**NONCHE'**

Codacons - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori - in persona del Vicepresidente *pro-tempore* Avv.to Giuseppe Ursini, con sede in Roma, al Viale Mazzini n.73, al quale aderisce l'Associazione Utenti Sportivi, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25 agosto 2004, dall'Avv.to Prof. Carlo Rienzi e dall'Avv.to Giuseppe Ursini, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n.34.

INTERVENTORE

NONCHE' TRA (n. 24688/2004 R.G.)

Fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli - SSCN S.p.A., in persona del Curatore Prof. Avv. Nicola Rascio, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. Avv. Alfredo Contieri e dal Prof. Avv. Francesco Fimmanò, in virtù di procura a margine del ricorso, all'uopo autorizzato dal Giudice Delegato, Dott. Enrico Caria, in virtù di provvedimento reso in data 3 agosto 2004, giusto provvedimento in atti allegato, elettivamente dom.to presso lo studio Fimmanò & Associati in Napoli, Centro Direzionale Isola E 2, Palazzo Futura, scala B, come da mandato a margine del ricorso del 13 agosto 2004.

RICORRENTE**E**

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Giovanni Petrucci, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Ranieri e Alberto Angeletti, ed elettivamente domiciliato in Napoli, Via S. Teresa al Museo n.8, presso l'Avv.to Lucio Giacomardo, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25 agosto 2004.

RESISTENTE**NONCHE'**

Federazione Italiana Giuòco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n.14, in persona del suo Presidente e legale rapp.te Dr. Franco Carraro, rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno del Foro di Roma, e dal Prof. Avv. Astolfo di Amato, presso il cui studio in Napoli, Via dei Mille n.40, è elettivamente dom.ta, in virtù di mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo.

RESISTENTE**NONCHE'**

Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C., con sede in Milano, Via Rossellini n.4, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Adriano Galliani, rappresentata e difesa - come da

mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione del 25 agosto 2004 - dagli Avv.ti Cristina Rossello e Luigi Medugno ed elettivamente dom.ta presso lo studio dell'Avv.to Prof. Astolfo di Amato, in Via dei Mille n. 40, Napoli.

RESISTENTE**NONCHE'**

Napoli Sportiva S.p.A., con sede in Napoli, Piazza dei Martiri n.58, in persona del suo Amministratore Unico Prof. Salvatore Sarcone, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Abbamonte, Giovanni Bruno, Tiziana Rodà e Prof. Vincenzo Cesaro, in virtù di procura a margine della memoria di costituzione depositata il 19 agosto 2004 ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Prof Vincenzo Cesaro, sito in Napoli, Via Riviera di Chiaia n.105.

INTERVENTRICE**NONCHE'**

Italstage Company S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore Pasquale Aumenta, con sede in Napoli, Via D. De Roberto n.44, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Raffaele Locantore, con studio in Napoli, Via Miguel de Cervantes Saavedra n.64, in virtù di mandato a margine della comparsa di intervento depositata il 18 agosto 2004.

INTERVENTRICE**NONCHE'**

Azzurra Calcio Napoli S.p.A., con sede in Napoli, al Viale Gramsci n.11, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te Sig. Luiz de Menezes Vinicius, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Domenico di Martino, Ferruccio di Martino, Roberto di Martino ed Andrea Napolitano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine della comparsa di intervento, elettivamente dom.ta in Napoli, Via S. Pasquale a Chiaia n.79 e Via Melisurgo n.4

INTERVENTRICE**NONCHE'**

A.S. - Associazione Sportiva Bari S.p.A., con sede in Bari, alla Via Torrebella - Stadio S.Nicola, in persona del Presidente e legale rappresentante Grand'Uff. Vincenzo Matarrese, rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Biga, con studio in Bari, alla Via Abate Gimmana.59, come da mandato in calce alla memoria di costituzione del 25 agosto 2004.

INTERVENTRICE**NONCHE'**

Pescara Calcio S.p.A., con sede in Pescara, Via Mazzarino ed ivi dom.ta ai fini del presente giudizio, in persona del Presidente e legale rapp.te *pro-tempore*, Cav. Dante Paterna, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giuliano Milia e Sergio Quirino Valente, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta del 25 agosto 2004.

INTERVENTRICE**NONCHE'**

Dario Marcolin, David Sesa, Cataldo Montesanto, Andrea Bernini e Fabio Montezine, rappresentati, difesi ed assistiti, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione del 25 agosto 2004, dall'Avv.to Bruno Cantone, presso il cui studio sono elettivamente dom.ti in Napoli, Riviera di Chiaia n.180.

INTERVENTORI**NONCHE'**

Intesa dei Consumatori, in persona dei rapp.ti *pro-tempore* Avv.ti Carlo Rienzi e Dott. Elio Lannutti, alla quale aderiscono l'ADOC, l'ADUSBEF, il CODASCONS e la FEDERCON-SUMATORI, rapp.ta e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25 agosto 2004, dall'Avv.to Prof. Carlo Rienzi e dall'Avv.to Giuseppe Ursini, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n.34.

INTERVENTRICE**NONCHE'**

Adusbef – Associazione Difesa Utenti Servizi bancari, Finanziari, Postali - in persona del legale rapp.te *pro-tempore* Dott. Elio Lannutti, con sede in Roma, alla Via Farini n.62, rapp.ta e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25 agosto 2004, dall'Avv.to Prof. Carlo Rienzi e dall'Avv.to Giuseppe Ursini, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n.34.

INTERVENTRICE

NONCHE'

Codacons – Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori – in persona del Vicepresidente *pro-tempore* Avv.to Giuseppe Ursini, con sede in Roma, al Viale Mazzini n.73, al quale aderisce l'Associazione Utenti Sportivi, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 25 agosto 2004, dall'Avv.to Prof. Carlo Rienzi e dall'Avv.to Giuseppe Ursini, presso il quale ultimo elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n.34.

INTERVENTORE


PREMESSO IN FATTO :-----

Con ricorso nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti – Serie A e B, nonché nei confronti della Napoli Sportiva S.p.A., depositato il 5 agosto 2004, introduttivo del procedimento n. 24521/2004, il Fallimento della SSCN Calcio Napoli, in persona del Curatore, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. all'intestato Tribunale chiedendo, per i motivi meglio ivi indicati ed insistendo per l'emissione del provvedimento anche *inaudita altera parte*, di:

- 1) accertare, in via di urgenza, che il contratto di affitto di azienda stipulato tra la società fallita e la società Napoli Sportiva S.p.A. è valido e legittimo in base alle Noif e, comunque, in base al codice civile, alla legge fallimentare ed all'ordinamento giuridico della Repubblica; 2) per l'effetto,

dichiarare che la ricorrente ed i suoi aventi causa hanno diritto, in virtù di quanto descritto e documentato, al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che consentono, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005; 3) accertare e dichiarare che il comportamento complessivo dei convenuti, ed in particolare della F.I.G.C., come rappresentata, lede gravemente i diritti soggettivi della ricorrente, in modo da arrecarle un danno ingiusto, grave ed irreparabile, trattandosi di contegno in violazione al precetto fondamentale dell'ordinamento giuridico del *neminem laedere*, anche alla luce della sentenza della Consulta n. 204 del 2004; 4) inibire conseguentemente ai convenuti di disporre comunque del diritto al riconoscimento delle condizioni tecnico - sportive che consentono, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005; 5) inibire ai convenuti l'attribuzione a soggetti diversi dalla società fallita, e suoi aventi causa, del diritto al riconoscimento delle condizioni tecnico sportive che consentono, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005; 6) inibire ai convenuti di formare i calendari e disporre l'inizio e lo svolgimento del campionato di calcio di serie B, stagione 2004 - 2005, in assenza della Società Sportiva Calcio Napoli e "di suoi aventi causa che abbiano legittimamente acquisito il diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che consentono, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005"; 7) condannare i convenuti al pagamento delle spese, anche generali, del presente procedimento, ivi comprese IVA e CPA, con attribuzione.-

In data 9 agosto 2004 il ricorrente depositava memoria integrativa di quanto dedotto e documentazione e chiedeva, oltre all'accoglimento delle richieste già sopra riportate e per i motivi meglio esposti nelle menzionate deduzioni scritte, di: 1 -inibire ai convenuti di riconoscere o attribuire a soggetti diversi dalla SSC Napoli, e/o dei suoi aventi causa, il di-



ritto a partecipare al campionato di calcio professionistico di serie C1, C2 od anche serie inferiori, in relazione e conseguenza al mancato riconoscimento alla SSC Napoli e/o ai suoi aventi causa del diritto a partecipare al campionato di serie B; 2 - inibire ai convenuti di formare i calendari e disporre l'inizio e lo svolgimento dei campionati di calcio nella serie C1, C2, od in qualsiasi altra serie, cui siano ammesse società diverse dalla SSC Napoli e/o dei suoi aventi causa, alle quali sia stata riconosciuta la partecipazione in relazione e conseguenza al mancato riconoscimento alla SSC Napoli e/o ai suoi aventi causa del diritto a partecipare al campionato di serie B.-----

Con decreto del 10 agosto 2004 il Presidente Designato così provvedeva: a) inibisce ai convenuti di disporre del diritto al riconoscimento delle condizioni tecnico - sportive che consentono, ricorrendo agli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005; 5) inibisce, altresì, ai convenuti l'attribuzione a soggetti diversi dalla società fallita, e suoi aventi causa, del diritto al riconoscimento delle condizioni tecnico sportive che consentono, ricorrendo agli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005.-----

Fissava inoltre l'udienza del 25 agosto 2004, innanzi al Giudice a designarsi, per la conferma, modifica o revoca del decreto, del quale disponeva la notifica ai resistenti, unitamente al ricorso ed al decreto, entro il 18 agosto.-----

Con separato atto depositato il 13 agosto 2004, introduttivo del procedimento n. 24688/2004, il Fallimento della SSCN Calcio Napoli, in persona del Curatore, proponeva ulteriore ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. all'intestato Tribunale nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti - Serie A e B, nonché nei confronti della Napoli Sportiva S.p.A., chiedendo, per i motivi meglio ivi indicati - ed insistendo per l'emissione del provvedimento anche *inaudita*

altera parte - di: 1) ordinare alla F.I.G.C. ed agli altri convenuti di inibire l'inizio e lo svolgimento del torneo di Coppa Italia "cd. TIM CUP 2004/2005" in assenza della Società Sportiva Calcio Napoli e/o "di suoi aventi causa"; 2) adottare ogni provvedimento cautelare necessario ed opportuno alla effettiva tutela dei diritti soggettivi della ricorrente, ed alla rimozione dei comportamenti illeciti e lesivi dei convenuti, ivi compresa la violazione del decreto del Tribunale di Napoli del 10 agosto 2004; 3) disporre la condanna, in caso di violazione dell'inibitoria, della F.I.G.C. in persona del legale rapp.te pro-tempore, in solido con gli altri convenuti o per quanto di competenza, al pagamento dell'importo di € 46 milioni, pari al corrispettivo sottratto al fallimento in virtù dell'illecita disposizione del titolo sportivo, con condanna al pagamento delle spese, anche generali, del presente procedimento, ivi comprese IVA e CPA, con attribuzione.

Con decreto emesso in pari data il Presidente designato sospendeva l'efficacia del calendario di serie B fino all'inserimento nello stesso della Società Sportiva Calcio Napoli o dell'avente causa Napoli Sportiva S.p.A.; sospendeva inoltre il calendario della Coppa Italia, Tim Cup 2004/2005, limitatamente alle partite del giorno 14 agosto 2004 Bari - Messina e Pescara - Rimini, e del giorno 22 agosto 2004 Crotone Bari e Ternana - Pescara.

Veniva inoltre fissata l'udienza del 25 agosto 2004, innanzi al Giudice a designarsi, per la conferma, modifica o revoca del decreto, disponendosi la notifica ai resistenti, unitamente alla S.p.A. A-S. Bari ed alla S.p.A. Pescara Calcio, entro il 20 agosto 2004, con autorizzazione anche alla notifica per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ex art. 151 c.p.c., attesa l'eccezionale urgenza.

In data 18 agosto 2004 questo Giudice veniva designato per la trattazione di entrambi i procedimenti dal Presidente della Sezione Feriele.

Con memoria depositata in entrambi i procedimenti in data 19 agosto 2004 si costituiva la Napoli Sportiva S.p.A., la quale, per i motivi

meglio ivi indicati, ed in via riconvenzionale, chiedeva, previo accertamento in via di urgenza della validità e legittimità in base alle Noif e, comunque, in base al codice civile, alla legge fallimentare ed all'ordinamento giuridico della Repubblica, del contratto di affitto di azienda stipulato tra la società fallita e la Società Napoli Sportiva S.p.A., di "ordinare alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale di Serie B di iscrivere la Napoli Sportiva S.p.A. al campionato di serie B per la stagione sportiva 2004 - 2005 e, pertanto, di inserire la citata società nei calendari predisposti per lo svolgimento del citato campionato".-----

In via gradata, chiedeva la conferma dei decreti del 10 e 13 agosto 2004, con vittoria di spese, insistendo in ogni caso per la concessione di termine per la notifica della propria comparsa contenente domanda autonoma nei confronti delle altre parti.-----

Questo G.D., con provvedimento emesso in data 19 agosto 2004, concedeva alla Napoli Sportiva termine fino al 21 agosto 2004 per la notifica "alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale di Serie B, della memoria di costituzione depositata in data 19 agosto 2004, in uno al presente provvedimento, confermando per la trattazione di entrambi i procedimenti cautelari la già fissata data del 25 agosto 2004.-----

Nel procedimento n. 24521/04, all'udienza del 25 agosto 2004, si costituiva il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il quale, sulla base di quanto dedotto nella propria comparsa, chiedeva la revoca del decreto emesso *inaudita altera parte* in data 10 agosto 2004, con dichiarazione preliminare di difetto della propria legittimazione passiva e, comunque, di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, respingendo in ogni caso lo stesso nel merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.-----

Si costituiva inoltre la F.I.G.C. la quale, tenuto conto di quanto dedotto nella propria memoria di parte, così concludeva: previa revoca del decreto emesso "*inaudita altera parte*" il 10 agosto 2004, in via assolutamente preliminare e di rito, accertato il difetto di legittimazione attiva



della Curatela ricorrente e, comunque, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia destinata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ovvero ritenuta improcedibile la domanda per le ragioni in relazione alla pendenza dell'azione di merito già promossa dalla ricorrente Curatela innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ritenuta comunque la propria incompetenza ovvero la inammissibilità e nullità delle domande cautelari proposte, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo.

Nel merito e salvo gravame, chiedevano respingersi il ricorso per mancanza dei presupposti e, comunque, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.-----

Non si costituiva la resistente Lega Nazionale Professionisti.-----

Con comparsa depositata sempre in data 25 agosto 2004 interveniva volontariamente in giudizio la Azzurra Calcio Napoli S.p.A.-----

La predetta, per i motivi meglio ivi indicati, eccepiva in primo luogo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, proponendo, in via gradata, autonoma domanda cautelare con la quale chiedeva: a) dichiararsi applicabile l'art. 52 comma 6 della Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e spettante l'assegnazione da parte della stessa del titolo sportivo per la partecipazione eventuale al campionato nazionale di calcio, serie C1, per l'anno 2004/2005, alla società aspirante al titolo medesimo, da prescegliersi tra quelle richiedenti nei termini perentori concessi dalla Federazione medesima; b) inibirsi alla F.I.G.C. la cessione del titolo sportivo della SSC Napoli S.p.A. alla Curatela Fallimentare, in qualunque forma, anche meramente omissiva, per la iscrizione al campionato di serie C1; c) in ogni caso, inibirsi alla F.I.G.C. l'assegnazione a terzi del medesimo titolo sportivo per la iscrizione al campionato di C1, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.-----

Interveniva inoltre volontariamente la Italstage Company S.r.l., che, quale creditrice della fallita SSC Napoli, aderiva "ad adiuvandum"

ex art. 105 comma II c.p.c. all'istanza cautelare della Curatela, chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese.-----

Intervenivano infine in giudizio, sempre in data 25 agosto 2004, con separate memorie, l'Intesa dei Consumatori, l'Adusbef - Associazione Difesa Utenti Servizi bancari, Finanziari, Postali ed il Codacons - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori.-----

Dette associazioni chiedevano dichiararsi ammissibile il proprio intervento e, rigettata ogni eccezione *ex adverso* formulata, accogliere la domanda cautelare della ricorrente, alla quale aderivano, condannando per l'effetto le parti convenute al risarcimento, anche punitivo, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai difensori anticipatori.-----

Questo G.D., tenuto conto delle eccezioni preliminari sollevate, rinviava la trattazione del procedimento al 28 agosto 2004, disponendo la rinotifica della comparsa di costituzione della Napoli Sportiva S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, anche a mezzo fax, entro il 26 agosto 2004.-----

Autorizzava il deposito di note in cancelleria sino al 27 agosto 2004, ore 12,00.-----

Anche nel procedimento n. 24688/04, alla medesima udienza del 25 agosto 2004, si costituivano in giudizio, per i resistenti, il C.O.N.I. e la F.I.G.C., sollevando le medesime eccezioni e richieste di cui sopra.-----

Si costituiva tuttavia anche la Lega Professionisti di Serie A e B, la quale, per le ragioni meglio specificate in comparsa, chiedeva accertarsi in via preliminare e di rito l'incompetenza del Giudice Designato e l'inammissibilità del ricorso, ovvero il difetto assoluto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la controversia destinata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, o, comunque, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per le ragioni esposte in ordine alla pendenza dell'azione di merito già promossa dalla ricorrente curatela davanti al T.A.R. del Lazio, e per le altre ragioni di cui in narrativa, considerata

l'illegittimità del decreto del 13 agosto 2004, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricorso e comunque rigettarlo; respingere comunque lo stesso per mancanza dei presupposti e, comunque, perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.-----

Alla medesima udienza intervenivano anche in questo procedimento, proponendo, rispetto eccezioni, deduzioni e domande analoghe a quelle di cui sopra, l'Azzurra Calcio Napoli S.p.A., l'Italstage Company S.r.l., l'Intesa dei Consumatori, l'Adusbef - Associazione Difesa Utenti Servizi bancari, Finanziari, Postali ed il Codacons - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori; intervenivano tuttavia anche Dario Marcolin, David Sesa, Cataldo Montesanto, Andrea Bernini e Fabio Montezine, che, quali creditori della fallita SSC Napoli, aderivano alle conclusioni di cui ai ricorsi della Curatela del 5 e 13 agosto 2004, nonché a quelle contenute negli atti della Napoli Sportiva, depositati il 19 agosto 2004.-----

Si costituivano anche la S.p.A. Pescara Calcio e la A.S. Associazione Bari Sportiva S.p.A., nei cui confronti era stata disposta da Presidente Designato la notifica del decreto del 13 luglio 2004.-----

Quanto alla S.p.A. Pescara Calcio, la stessa, come meglio precisato in comparsa, chiedeva dichiararsi in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del T.A.R. Lazio e, in via gradata, estromettere il Pescara Calcio per difetto di legittimazione passiva; deduceva la violazione del proprio diritto di difesa, essendo stati ad essa notificati i soli atti relativi al decreto del 13 agosto 2004, e chiedeva in ogni caso correggersi la data dell'incontro Pescara Rimini (18 agosto 2004, in luogo del 14 agosto 2004). Nel merito, chiedeva di revocare, annullare o dichiarare inefficace il provvedimento emanato in data 13 agosto 2004 e/o qualsiasi altro ad esso collegato, dichiarandosi essa comparsa estranea alla controversia, con vittoria di spese di lite.-----

La A.S. - Associazione Sportiva Bari S.p.A., come meglio precisato in comparsa, premessa l'ammissibilità del proprio intervento, excep-

va l'omessa allegazione della domanda di merito oggetto dell'invocata tutela cautelare nei confronti dei soggetti convenuti ed il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, nonché l'inammissibilità dell'istanza cautelare, per difetto di residualità; contestava inoltre l'esistenza dei presupposti posti a sostegno della misura richiesta, chiedendo il rigetto della relativa richiesta e, quindi, la revoca del decreto emesso "*inaudita altera parte*" in data 13 agosto 2004, con vittoria di spese di lite.-----

All'esito dell'udienza del 25 agosto 2004, ritenuta la sussistenza di indubbi motivi di connessione, sia oggettivi che soggettivi, tali da rendere opportuna la trattazione congiunta, questo Giudice Designato disponeva la riunione dei procedimenti, entrambi quindi rinviati alla già fissata udienza del 28 agosto 2004.-----

In tale data le parti procedevano alla trattazione orale, nel corso della quale veniva depositata ulteriore documentazione ed era formulata richiesta di trasmissione atti al Procuratore della Repubblica in sede, come da relativo verbale.-----

All'esito della discussione e delle repliche questo G.D. si riservava la decisione.-----

OSSERVA IN DIRITTO:-----

Preliminarmente va dato atto che non sono sorte, nel corso del procedimento, questioni relative all'ammissibilità dei vari interventi spiegati, alcuni aventi carattere adesivo ed altri contenenti domande autonome; allo stesso modo, non è sorta alcuna contestazione, in rito, relativamente alla proposizione - da parte dell'originaria resistente Napoli Sportiva S.p.A. - di una domanda cautelare riconvenzionale autonoma.----

La risoluzione di molte delle questioni poste dalle parti - in entrambi i procedimenti poi riuniti - presuppone innanzitutto la chiara esposizione dei termini della questione, individuando i passaggi logico-giuridici attraverso i quali la Curatela istante giunge a richiedere le misure cautelari, in parte già ottenute con decreti "*inaudita altera parte*" ex art. 669 *sexies* comma II c.p.c., emessi in data 10 e 13 agosto 2004.-----

E' pacifico - e risulta documentato in atti -

Calcio Napoli S.p.A., *in bonis*, abbia originariamente concluso con la Napoli Sportiva S.p.A. - nel luglio 2004 - un contratto di affitto di azienda, in atti allegato, nel quale la Curatela ricorrente ha dichiarato nell'atto introduttivo di essere subentrata - in luogo della prima società - a seguito del fallimento.-----

La prima domanda cautelare si fonda sul presupposto della validità di tale contratto e - soprattutto - sulla sua idoneità a produrre, tra gli altri, un effetto ben determinato: il trasferimento in godimento in favore della Napoli Sportiva S.p.A. del cd. "titolo sportivo" (vale a dire, secondo la dizione dell'art. 52 delle Noif, del "riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato") in precedenza spettante alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.-----

Il secondo passaggio logico della richiesta è quello relativo alla circostanza che, nonostante la validità di tale contratto (nel senso sopra indicato), la F.I.G.C. aveva ritenuto di non iscrivere la Napoli Sportiva S.p.A. al Campionato di serie B per l'anno 2004/2005, disconoscendo così illegittimamente la possibilità di un trasferimento del diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche sportive, in uno con il godimento dell'azienda.-----

Tale comportamento aveva peraltro determinato (v. anche sul punto le note integrative depositate dal ricorrente - in data 9 agosto - nel primo procedimento) - anche a seguito della revoca dell'affiliazione alla Società Sportiva Calcio Napoli, avvenuta con provvedimento del 5 agosto 2004 - l'attivazione da parte della F.I.G.C. della procedura di cui all'art. 52 comma 6 delle Noif, cd. "Iodo Perrucci", secondo la quale: "In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, per mancato rispetto dei criteri economico - finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di

appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la F.I.G.C., sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale".-----

Come conseguenza di ciò si sarebbe determinato un danno grave per il fallimento e, quindi, per la massa dei creditori, costituito *"dalla mancata esecuzione del fitto di azienda stipulato - il quale non viene a realizzarsi - visto che la mancata concessione nel subentro del titolo discioglie il complesso aziendale, impedendo la realizzazione del negozio e, quindi, l'acquisizione alla procedura dei suoi corrispettivi".-----*

Vi sarebbe *"un danno da lesione dell'autonomia negoziale di un soggetto il quale non può svolgere la propria attività contrattuale a causa del comportamento illegittimo di un terzo che glielo impedisce, non riconoscendo il trasferimento dell'azienda"* (v. pag. 36 del ricorso del ricorso depositato il 5 agosto 2004).-----

La questione viene quindi posta come violazione da parte dei resistenti del principio del *neminem laedere* con conseguente lesione del corrispondente diritto soggettivo del Fallimento alla propria integrità patrimoniale.-----

Ben si comprendono allora - giungendo così all'ultimo dei passaggi della richiesta - le varie istanze inibitorie formulate con entrambe le istanze cautelari, in quanto volte all'immediata reazione all'altrui comportamento illecito attraverso lo strumento della reintegrazione in forma specifica, offerta dall'art. 2058 c.c. *"quale via primordiale e privilegiata di reazione all'altrui comportamento antiggiuridico"* (pag. 37 del ricorso depositato il 5 agosto 2004).-----

Non dissimili sono i passaggi posti a sostegno della seconda istanza cautelare, anche se - in questo caso - il comportamento illecito da parte della F.I.G.C. - supportato dalla deliberazione del 12 agosto 2004 - veniva individuato nella "sostituzione della SSC Napoli e della sua avente causa (Napoli Sportiva S.p.A.), con l'A.S. Bari ed il Pescara Calcio S.p.A." (v. ricorso del 13 agosto 2004, pag. 7) con disposizione del diritto del fallimento, in palese violazione dell'inibitoria contenuta nel decreto del 10 agosto 2004 e conseguente distrazione dalla massa fallimentare di un elemento patrimoniale di grandissimo valore, in pregiudizio dei creditori.--

Anche in questo caso era paventata la lesione grave ed irreparabile derivante da tale comportamento illecito, consistente nella mancata partecipazione della SSC Napoli e/o dei suoi aventi causa al Torneo di Coppa Italia 2004/2005 (cd. TIM CUP) e, eventualmente, al campionato di Serie B, per il quale era stato predisposto il calendario, completando le originarie "X" (inserendo le società A.S. Bari S.p.A. e Pescara Calcio S.p.A., in luogo delle non ammesse Ancona Calcio e SSC Napoli S.p.A.) ivi inserite ed "escludendo quindi categoricamente che al fallimento e/o ai suoi aventi causa potesse essere riconosciuto il titolo sportivo conquistato sul campo".-----

Le misure inibitorie richieste, anche in questo caso, risultano essere strumentali rispetto alla reintegrazione in forma specifica della lesione patrimoniale lamentata.-----

Questo breve *excursus* permette quindi in primo luogo di escludere la lamentata nullità od inammissibilità dei ricorsi, fondata sulla presunta mancata indicazione dell'azione di merito che si intenderebbe esperire: entrambi i ricorsi permettono di ricostruire in maniera chiara il "*petitum*" e la "*causa petendi*", sia quanto alle misure cautelari che in relazione alla pronuncia (*rectius*, alle pronunce) di merito richieste.-----

Allo stesso modo, risulta inconfidente il riferimento ad una presunta inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto di residualità, potendosi applicare nella specie la misura del sequestro giudiziario.----

Come infatti si è visto, non si verte in tema di controversia sulla proprietà od il possesso di un bene, essendo l'azione volta ad evitare gli effetti dannosi derivanti all'istante dal mancato riconoscimento da parte della resistente F.I.G.C. della possibilità di un "passaggio" dall'una all'altra società del diritto al titolo sportivo.-----

E' allo stesso modo evidente che - differentemente da quanto pure sostenuto da parte resistente - malgrado le espressioni letterali adoperate nel decreto emesso in data 13 agosto 2004, la seconda istanza cautelare, fondata su un presunto nuovo comportamento illecito, non possa certo qualificarsi come semplice richiesta di determinazione - ex art. 669 *duodecies* - della modalità di attuazione della prima misura, adottata con il decreto del 10 agosto 2004.-----

Ma ancora più importante appare tale ricostruzione al fine di affrontare un'altra e ben più pregnante questione: quella attinente all'esistenza o meno della giurisdizione del Tribunale adito, da esaminare in via preliminare anche rispetto alla dedotta carenza di legittimazione attiva (in concreto) della Curatela istante.-----

Ed invero, costituisce affermazione pressoché costante della Suprema Corte quella secondo la quale la giurisdizione si determina sulla base della domanda e - ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo - rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "*petitum*" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "*causa petendi*", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione (v. per tutte *Cass. Sez. Un., sent. n. 6348 del 18 aprile 2003*).-----

Nella specie il ricorrente lamenta che il diritto soggettivo alla integrità del proprio patrimonio sarebbe stato leso da condotte della P.A. ed atti emessi in carenza di potere, equiparabili a veri e propri comportamen-



ri materiali, tali quindi da essere pienamente sindacabili da parte del Giudice Ordinario, ai fini della chiesta pronuncia risarcitoria.-----

La F.I.G.C. non avrebbe negato all'avente causa dal fallimento l'iscrizione per assenza dei requisiti previsti dalle Noif, ma lo avrebbe fatto *"preliminarmente e fuori dalla sua potestà, limitandosi, con un comportamento materiale illecito, ad affermare una presunta inammissibilità del contratto di affitto dell'azienda calcistica in quanto tale"* (v. note di parte ricorrente, depositate in data 27 agosto 2004, pag. 14), così provocando al fallimento un danno risarcibile (mancato incasso dei proventi dell'affitto aziendale), per il cui risarcimento, anche in forma specifica, sarebbe quindi possibile agire innanzi al Giudice Ordinario.-----

Ciò posto, occorre innanzitutto verificare quali siano nella specie i principi generali in tema di riparto di giurisdizione e, quindi verificare quale sia stato l'operato della F.I.G.C. nonché se, soprattutto, essa abbia operato mediante meri comportamenti, ovvero atti emessi in totale carenza di potere.-----

Si impone quindi una chiara presa di posizione, da parte di questo giudicante, quanto ad una delle principali questioni di fondo affrontate dalle parti: quella relativa ai rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento sportivo e, in particolare, all'individuazione dell'organo giudiziario al quale sono devolute le varie controversie eventualmente sorte in tale ambito.-----

Si tratta di questione tuttora controversa, della quale tuttavia, ad opinione di chi scrive, è possibile tracciare un quadro abbastanza chiaro; ciò attraverso una corretta ricostruzione dei vari interventi normativi succedutisi nel tempo ed un'accorta analisi dei precedenti giurisprudenziali - anche recenti - provenienti dai massimi organi di giustizia ordinaria ed amministrativa, caratterizzati ovviamente da particolare autorevolezza.----

Ed invero, la *legge 16 febbraio 1942 n. 426*, istitutiva del Coni, configurava le federazioni sportive nazionali come organi dell'Ente, partecipanti della natura pubblica di questo.-----

L'art. 14 della successiva *legge 23 marzo 1981, n. 91* (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), ribadiva questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzione di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato delle funzioni proprie del Coni e funzione di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte.-----

Interveniva quindi sul punto il *Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242*, recante il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (che, con l'art. 19, abrogava sia la legge 16 febbraio 1942 n. 426 che l'art. 14 della legge 23 marzo 1981 n. 91).-----

In particolare, secondo il primo comma l'art. 15 di detto Decreto, *"Le federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati."*-----

La medesima norma, al secondo comma, chiariva che *"Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo"*.-----

Orbene, se da una parte veniva consentita alle Federazioni Sportive l'esercizio di una funzione a valenza pubblicistica, sulla base di poteri aventi tale natura e mediante l'adozione di atti amministrativi, si sgombrava dall'altra il campo rispetto a qualsivoglia equivoco in ordine alla natura privata di tali enti, risultando confermata la duplice natura delle attività da queste svolte.-----

Tuttavia, a seguito di una grave situazione di crisi ed incertezza determinatasi in ambito calcistico, anche a seguito di varie iniziative giu-

diziarie intraprese da alcune squadre partecipanti al campionato
 le, il Governo riteneva di intervenire con il *Decreto Legge 19 agosto 2003*
n. 220 - contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva
 (cd, decreto "salvacalcio") - nel dichiarato intento di delineare in materia
 ambiti di competenza ben chiari, mediante una sorta di "codificazione" di
 principi giurisprudenziali e dottrinari già consolidati.-----

In particolare, l'art. 1 del D.L., dopo aver sancito il cd. principio di
 autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione di
 quello internazionale facente capo al CIO - Comitato Olimpico Interna-
 zionale, stabiliva che detto principio trovava deroga "nei casi di rilevanza
 per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche
 soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".-----

Come già da altri osservato in dottrina, si cercava in tale modo di
 risolvere il conflitto tra il c.d. "vincolo di giustizia" (ovvero il divieto per i
 tesserati in ambito sportivo - previsto dai vari regolamenti federali - di a-
 dire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi) - mas-
 sima espressione dell'autonomia dello Sport - ed il diritto inviolabile alla
 difesa innanzi agli organi giurisdizionali dello Stato - espressione della
 supremazia di quest'ultimo - sancito dall'art. 24 della Costituzione.-----

Ovviamente, com'è facile intuire, il problema di fondo era costi-
 tuito proprio dalla necessità di stabilire in maniera chiara quali questioni
 andassero devolute esclusivamente alla giustizia sportiva, in quanto "irri-
 levanti" per l'ordinamento statale, e quali invece avessero rilevanza per
 quest'ultimo, e potessero pertanto essere portate innanzi agli organi di
 giurisdizione dello Stato.-----

Ulteriore questione controversa era poi quella relativa alla corretta
 individuazione, in caso di rilevanza della questione per l'ordinamento del-
 lo Stato, del giudice - ordinario od amministrativo - da adire.-----

Non pare utile - anche in relazione alla natura sommaria del pro-
 cedimento definito con il presente provvedimento - ripercorrere in manie-
 ra analitica gli orientamenti sul punto emersi nel corso del tempo, appa-

rendo piuttosto opportuno prendere le mosse dalle linee di intervento del D.L. da ultimo citato.-----

In particolare l'art. 2 dello stesso, in applicazione dei principi di cui al citato articolo 1, riservava all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.-----

Era per altro verso stabilito che, esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (individuato in via esclusiva ex lege, quanto alla competenza di primo grado, nel T.A.R. del Lazio, anche in relazione all'emanazione delle misure cautelari).-----

L'originaria versione del decreto, a seguito anche di una serie di dubbi di costituzionalità sul punto sorti, veniva modificata a seguito della conversione del D.L., mediante la legge 17 ottobre 2003 n.280.-----

In particolare, per quanto qui più specificamente interessa, l'ambito di disciplina esclusiva da parte dell'ordinamento sportivo veniva ristretto soltanto a: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.-----



Già da questa prima semplice notazione emerge chiaramente l'intento del legislatore di affermare implicitamente la rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle questioni riguardanti l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati, nonché l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.-----

Questa affermazione, già in passato contenuta in alcune pronunce della giustizia ordinaria (*Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 1979, n. 2725*) ed amministrativa (*Consiglio di Stato, sent. n. 1050/95*), risulta essere stata di recente ribadita dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5025 del 2 luglio 2004, allegata da più di una delle parti del presente procedimento.-----

Chiarito che le questioni testé menzionate assumono rilevanza per l'ordinamento dello Stato, appare abbastanza semplice poi concludere che le stesse sono sottratte alla giurisdizione del Giudice Ordinario, per essere devolute a quella esclusiva di carattere generale assegnata al Giudice Amministrativo dal già citato art. 3 comma 1.-----

Ed invero si tratta di affermazione che, oltre ad essere contenuta nella già menzionata pronuncia del Consiglio di Stato, può trarsi anche da quanto sul punto ancor prima affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5775 del 2004.-----

Dal momento che la giurisdizione del Giudice ordinario è prevista dall'art. 3 per i soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, pare evidente che le questioni relative all'ammissione ed all'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati, nonché all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti non possono che rientrare nella generale giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.-----



Ciò comporta che, la legittimità degli atti adottati in questa materia, in esplicazione dei relativi poteri degli organi federali, non può che essere sindacata mediante impugnativa innanzi al T.A.R. del Lazio, e ciò, trattandosi di giurisdizione di tipo esclusivo, anche allorquando si lamenti che l'atto abbia inciso su una posizione di diritto soggettivo.-----

Orbene, nella specie, la ricorrente Curatela - sia nel primo che nel secondo ricorso cautelare - lamenta che il mancato riconoscimento del passaggio in favore della Napoli Sportiva del diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche sportive sia avvenuto attraverso un mero comportamento materiale.-----

Ritiene invece questo G.I. che detta affermazione non possa essere condivisa.-----

E' pacifico e risulta infatti dagli atti che in data 6 luglio 2004 l'amministratore unico della Napoli Sportiva S.p.A. ha indirizzato "alla F.I.G.C., in persona del Presidente Dott. Franco Carraro", una missiva denominata "istanza per l'affiliazione ed autorizzazione all'iscrizione al campionato di serie B, per la stagione Sportiva 2004/2005".-----

Nella stessa, oltre a lamentare il mancato riscontro della propria precedente richiesta di affiliazione, l'istante rappresentava l'esistenza del menzionato contratto di affitto di azienda e chiedeva di voler in conseguenza disporre la propria iscrizione al predetto campionato.-----

Pare evidente quindi l'intento della Napoli Sportiva S.p.A. - non essendo specificamente prevista dalle Noif l'ipotesi dell'affitto di azienda - di seguire la procedura prevista e disciplinata dall'art. 20 di queste ultime per i casi di scissione, fusione e conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente (disposizioni che, secondo lo stesso ricorrente, prevedono espressamente la conservazione del titolo sportivo, pur in presenza di vicende circolatorie dell'azienda della quale è titolare la società sportiva e consentirebbero quindi l'estrapolazione di un principio generale, tale da

far ritenere legittima anche la circolazione (art. 2645-ter del Codice Civile dell'affitto).-----

Secondo tale disposizione, ferma restando la validità *inter partes* degli atti attraverso i quali si realizzano tali operazioni, legata ovviamente "al rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative", il prodursi dei rispettivi effetti nel diverso e ben specificato ambito dell'ordinamento associativo federale è legato ad un atto autorizzativo del Presidente della F.G.C.; la possibilità di concessione di detta autorizzazione, nel caso della scissione e del conferimento dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, è poi legata alla circostanza che "sia preservata l'unitarietà dell'azienda sportiva e sia garantita la regolarità ed il proseguimento dell'attività sportiva".-----

A seguito di detta istanza, il Presidente della F.I.G.C. riteneva di non concedere la chiesta autorizzazione, per i motivi contenuti nella relazione del Prof. Angelici del 7 luglio 2004, ed in particolare in quanto "l'operazione prefigurata nel contratto preliminare di affitto di azienda...prodotto, dando luogo al trasferimento ad altro soggetto del diritto di godimento del titolo sportivo appartenente alla S.S. Calcio Napoli S.p.A., incorre nel divieto sancito dal combinato disposto di cui agli artt. 52 - 16 comma 4 lett. a) delle Noif".-----

Avverso tale nota/provvedimento (oltre che avverso la delibera del 27 luglio 2004 del Consiglio Federale, con la quale veniva respinto il ricorso della Società Sportiva Calcio Napoli e disposta la non ammissione della stessa al campionato di serie B, sia in relazione alla diversa questione dei requisiti economici che per l'inefficacia dell'affitto di azienda, sottoposto a condizione sospensiva) era anche avanzata, da parte della Società Sportiva Calcio Napoli e della Napoli Sportiva S.p.A., istanza di giudizio arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in cui si costituiva anche la Curatela fallimentare (v. memoria in atti).-----

L'istanza era tuttavia dichiarata inammissibile con provvedimento del Collegio arbitrale del 5 agosto 2004, non avendo ad oggetto un provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C.-----

Ciò posto, ritiene questo G.I. che la verifica della legittimità dell'esercizio del descritto potere del Presidente Federale (oltre che di quello esercitato dal Consiglio Federale con la delibera del 27 luglio 2004) non possa che essere devoluta al Giudice Amministrativo, ed in particolare al T.A.R. del Lazio.-----

Si rientra infatti nell'ambito dell'esercizio del generale potere di verifica dei requisiti per l'ammissione alla competizione sportiva da parte degli organi federali e, in particolare, dello specifico potere di approvazione riconosciuto dall'ordinamento sportivo al Presidente della F.I.G.C., in presenza di vicende legate alla circolazione dell'azienda di cui è titolare la società sportiva.-----

Né tale situazione cambia in relazione alla circostanza che il lamentato illegittimo esercizio del relativo potere da parte dell'organo federale abbia potuto determinare anche la lesione di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, violando il fondamentale precetto del *neminem laedere*.-----

Ciò in quanto si verte, nella specie, in tema di giurisdizione esclusiva, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo, anche allorquando sia in discussione la lesione di una posizione di diritto soggettivo.-----

Ne può farsi nella specie riferimento al potere di disapplicazione dell'atto amministrativo, riconosciuto dall'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, che si giustifica al fine precipuo della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi dall'attività provvedimentale della P.A.-----

Infatti, nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, è a quest'ultimo che spetta il relativo potere (v. sul punto, *Consiglio di Stato, Sezione V, 10 gennaio 2003, n. 35*, secondo il quale va esclusa, al di fuori delle limitate ipotesi sopra indicate, la disapplicazione

di provvedimenti amministrativi non ritualmente impugnati, e, in particolare, di quelli che, ancorché connotati da una valenza generale, risultano privi di natura normativa, posto che, ammettendo il sindacato incidentale di questi ultimi, si finirebbe per sovvertire le regole del giudizio impugnatorio, per snaturarne i caratteri essenziali e, in definitiva, per consentire l'elusione del termine di decadenza stabilito al fine di ottenere dal giudice amministrativo l'eliminazione degli atti lesivi di interessi legittimi).-----

In buona sostanza, l'accertamento della lamentata lesione del diritto soggettivo al quale fa menzione la Curatela richiede necessariamente un sindacato da parte del giudicante sulla legittimità dell'esercizio, da parte del Presidente della F.I.G.C., di un determinato potere, inerente il riconoscimento in capo all'istante dei requisiti necessari all'iscrizione al campionato di calcio, con specifico riferimento alle vicende circolatorie dell'azienda della quale era titolare la società sportiva "in bonis".-----

Tale sindacato è precluso al Tribunale adito, essendo necessariamente devoluto, anche per i profili risarcitori dipendenti dall'incidenza degli atti sulle situazioni patrimoniali di diritto soggettivo, al T.A.R. del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.-----

Appare utile d'altra parte ricordare che la stessa sentenza della *Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004* ha precisato che la dichiarazione di incostituzionalità ivi contenuta non investe in alcun modo l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui (lettera c) ha sostituito l'art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998: il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre - anche attraverso la reintegrazione in forma specifica - il risarcimento del danno ingiusto, non costituisce sotto alcun profilo una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.-----

L'attribuzione di tale potere, ad opinione della Corte "non soltanto appare conforme alla piena dignità di giudice riconosciuta dalla Costitu-

zione al Consiglio di Stato, ma anche, e soprattutto, essa aggrava le sue radici nella previsione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri; e certamente il superamento della regola (avvenuto, peraltro, sovente in via pretoria nelle ipotesi olim di giurisdizione esclusiva), che imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice amministrativo, di adire il giudice ordinario, con i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti i diritti patrimoniali consequenziali e l'eventuale risarcimento del danno (regola alla quale era ispirato anche l'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che pure era di derivazione comunitaria), costituisce null'altro che attuazione del precetto di cui all'art. 24 Cost."-----

Né pare rilevante, nella specie, la eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 280/03, da ultimo sollevata nella note di parte della Napoli Sportiva S.p.A. depositate in data 27 agosto 2004.-----

La stessa risulta infatti fondata sull'assunto secondo il quale si sarebbero sottoposte alla giurisdizione esclusiva questioni attinenti a rapporti societari ed aziendali, nonché le connesse questioni in tema di disponibilità degli elementi dell'azienda sportiva; si tratta in realtà di un tema estraneo alla presente controversia in cui, come si è già detto, non si discute della validità in sé di un contratto ma, piuttosto, della presunta illegittimità di un provvedimento della F.I.G.C. con il quale viene negata la possibilità ad uno dei contraenti di veder riconosciuta la produzione dei relativi effetti nell'ambito dell'ordinamento associativo.-----

D'altra parte, il fallimento istante risulta aver già proposto ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, tra gli altri, proprio della nota/provvedimento del Presidente della F.I.G.C. del 7 luglio 2004, oltre che nei confronti della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 27 luglio 2004.-----

In tale sede è stata anche chiesta la dichiarazione del diritto della Società Napoli Sportiva S.p.A. ad essere iscritta al campionato di serie B,

previa dichiarazione di validità ed efficacia degli atti di disposizione dell'azienda della società fallita SSCN S.p.A., comprensiva del titolo sportivo, ed in particolare del contratto di affitto di azienda, oltre all'accertamento della legittimità e validità degli atti con i quali il titolo sportivo venga trasferito unitamente all'azienda previa, ove occorra, annullamento o disapplicazione delle Noif, ed al risarcimento del danno.-----

Tuttavia, tale contemporanea pendenza di analoghi procedimenti innanzi ad organi appartenenti a diverse giurisdizioni non determina alcun ostacolo processuale alla domanda di parte istante, posto che l'istituto della litispendenza trova applicazione allorché una stessa causa sia intrapresa dinanzi a giudici diversi, ma comunque appartenenti alla giurisdizione ordinaria, e non invece quando le cause pendono davanti a giudici di giurisdizioni diverse; infatti, la disposizione dettata nell'art. 39 c.p.c. regola unicamente l'ipotesi di (identità o continenza di) controversie proposte davanti ad organi diversi dell'autorità giudiziaria ordinaria, tant'è che, per esplicita previsione dell'art. 42 c.p.c., le questioni relative vengono risolte attraverso il rimedio del regolamento necessario di competenza, che non può essere ovviamente utilizzato per contestazioni attinenti alla giurisdizione (v. *T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 novembre 2003, n. 13483*; id. *Tribunale sup.re acque, 21 maggio 2003, n. 74*).-----

Avendo il profilo testé esaminato carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni proposte, non vi è necessità di procedere all'esame delle stesse.-----

Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Napoli in relazione alle domande di merito rispetto alle quali è stata richiesta, con il ricorso del 5 agosto 2004, la misura cautelare oggi in discussione, e, quindi, quanto alle istante cautelari strumentali rispetto a queste ultime; d'altra parte, l'art. 3 comma II della legge 17 ottobre 2003 n. 280 espressamente prevede la menzionata giurisdizione esclusiva del T.A.R. del Lazio, anche per l'emanazione della misure cautelari.-----

Conseguentemente va revocato il decreto emesso con il quale è stato designato, in data 10 agosto 2004, con il quale è stato inibito ai convenuti di disporre del diritto al riconoscimento delle condizioni tecnico - sportive che consentono, ricorrendo agli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005, nonché inibita l'attribuzione a soggetti diversi dalla società fallita, e suoi aventi causa, del diritto al riconoscimento delle condizioni tecnico sportive che consentono, ricorrendo agli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005.-----

Quanto al ricorso depositato in data 13 agosto 2004 ed alle istanze cautelari ivi contenute, non possono che essere ribadite le osservazioni di cui sopra.-----

Non solo, infatti, questo Tribunale è carente di giurisdizione in relazione alla domanda originaria, posta alla base del primo decreto di inibitoria, che finisce per costituire il presupposto del secondo, ma, ancora una volta, i comportamenti della F.I.G.C. sono il frutto di un'attività provvedimento (Deliberazione del Consiglio Federale del 12 agosto 2004) il cui controllo di legittimità è sottoposto alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lazio, cui la controversia è quindi devoluta anche in relazione agli eventuali profili patrimoniali risarcitori.-----

A ciò va aggiunta un'ulteriore considerazione, che assume notevole rilevanza anche in relazione alla domanda cautelare autonoma avanzata dalla Napoli Sportiva S.p.A.: l'inserimento "forzato" della squadra del Napoli nei menzionati calendari delle competizioni sportive equivarrebbe, ad opinione di questo giudice, ad una pronuncia giudiziale costitutiva con la quale l'autorità giudiziaria ordinaria finirebbe per appropriarsi di poteri amministrativi spettanti ai competenti organi federali (previo riscontro di ben determinati presupposti, non limitati alla sola esistenza del "titolo sportivo"), sia pure da esercitare sotto il controllo impugnatorio (ed eventualmente risarcitorio/ripristinatorio) del Giudice Amministrativo.-----



Sulla base delle considerazioni che precedono va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Napoli, anche in ordine alle istanze cautelari avanzate con il secondo ricorso del 13 agosto 2004.--

Conseguentemente va revocato il decreto emesso dal Presidente designato, in data 13 agosto 2004, con il quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia del calendario di serie B, fino all'inserimento nello stesso della Società Sportiva Calcio Napoli o dell'avente causa Napoli Sportiva S.p.A., nonché sospeso il calendario della Coppa Italia, Tim Cup 2004/2005, limitatamente alle partite del giorno 14 agosto 2004 Bari - Messina e Pescara - Rimini, e del giorno 22 agosto 2004 Crotone Bari e Ternana - Pescara.-----

Quanto alla domanda cautelare autonoma avanzata in entrambi i procedimenti dalla Napoli Sportiva S.p.A., con comparsa del 19 agosto 2004, volta ad ottenere la propria iscrizione al campionato di serie B, per la stagione sportiva 2004/2005 e, pertanto, l'inserimento nei calendari predisposti per lo svolgimento del citato campionato, si sono già espresse in precedenza le ragioni che, anche in questo caso, inducono a dichiarare il difetto di giurisdizione sul punto dell'adito Tribunale.-----

Nulla infine va disposto quanto alla domanda cautelare autonoma proposta dall'intervenitrice Azzurra Napoli Calcio S.p.A., dal momento che la stessa è stata avanzata in via meramente gradata, subordinatamente all'eventuale mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione.-----

La sostanziale novità assoluta delle questioni trattate, delle ~~questioni~~ questioni, peraltro aventi carattere controverso, giustifica senz'altro l'integrale compensazione tra le parti tutte delle spese del presente procedimento cautelare.-----

Gli elementi di fatto che sono stati evidenziati nel verbale di udienza del 28 agosto 2004, anche tenuto conto dell'affermata impossibilità di valutazione da parte di questo giudicante della legittimità dell'attività amministrativa svolta dagli organi federali e dello stesso Presi-



dente della F.I.G.C., non giustificano la richiesta rimessione degli atti al
Procuratore della Repubblica in Sede.-----

33

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Designato Dott. Antonio
Mungo, così provvede:-----

a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per essere quest'ultima attribuita in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, relativamente alle istanze cautelari avanzate con il ricorso del Fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. depositato il 5 agosto 2004 e, per l'effetto, **revoca il decreto emesso dal Presidente designato, in data 10 agosto 2004**, con il quale è stato inibito ai convenuti di disporre del diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche sportive che consentono, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005, nonché inibita l'attribuzione a soggetti diversi dalla società fallita, e suoi aventi causa, del diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche sportive che consentono, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2004 - 2005;-----

b) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per essere quest'ultima attribuita in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, relativamente alle istanze cautelari avanzate con il ricorso del Fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. depositato il 13 agosto 2004 e, per l'effetto, **revoca il decreto emesso dal Presidente designato, in data 13 agosto 2004**, con il quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia del calendario di serie B, fino all'inserimento nello stesso della Società Sportiva Calcio Napoli o dell'avente causa Napoli Sportiva S.p.A., nonché sospeso il calendario della Coppa Italia, Tim Cup 2004/2005, limitatamente alle partite del giorno 14 agosto 2004 Bari - Messina e Pescara - Rimini, e del giorno 22 agosto 2004 Crotone Bari e Ternana - Pescara.-----


c) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, per essere quest'ultima attribuita in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, relativamente all'istanza cautelare autonoma avanzata dalla Napoli Sportiva S.p.A. - con la comparsa di costituzione del 19 agosto 2004 - volta ad ottenere la propria iscrizione al campionato di serie B, per la stagione sportiva 2004/2005 e, pertanto, l'inserimento nei calendari predisposti per lo svolgimento del citato campionato;-----

d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;-----

e) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a tutte le parti costituite.-----

Così deciso in Napoli, in data 31 agosto 2004.

Il Giudice Designato
Dott. Antonio Mungo



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 31 AGO. 2004

IL CANCELLIERE
Anna Maria Prose

mi la dico
l'aw. Francesco Riccio
per l'atletico
per l'atletico
per CONI - in proprio
Vi. San 31/8/2004
li' aw.
AZAV 2004
Federio
S.p.A.